REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 150/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Elena Brandolini, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni; visti gli atti di causa, sentite le parti presenti all'udienza del 15 settembre 2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. 26405 del registro di segreteria, promosso da:

- **omissis**, nata a omissis il omissis (c.f. omissis), residente in omissis in Via omissis n. omissis, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avvocato Sabina Contu del Foro di Cagliari (c.f.: CNTSBN73M71E441V), cap. 09128, Via San Benedetto 4, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti in calce all'atto introduttivo del presente giudizio e che, anche ex art. 125 C.P.C., dichiara di volere ricevere avvisi, comunicazioni, e notificazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata: avvsabinacontu@pec.buffetti.it e /o Tel. 0700994010 - Cell. 3920244594 - Fax 0700950697,

contro

- **INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)** (c.f.: 80078750587), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n.21, rappresento e difeso, congiuntamente e/o

disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Marina Olla (c.f.: LLOMRN66D52B354P - PEC: avv.marina.olla@postacert.inps.gov.it) e Alessandro Doa (c.f.: DOALSN69T12F979A – PEC: avv.alessandro.doa@postacert.inps.gov.it) appartenenti all'avvocatura interna, in virtù di procura generale alle liti, Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, del 22.3.2024, a firma del notaio Fantini, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Cagliari, Via P. Delitala 2 (fax 070 6009 621);

Per la declaratoria di accertamento del proprio diritto al ricalcolo della pratica di ricongiunzione e contestuale rettifica della posizione assicurativa, previo accertamento del proprio diritto al riconoscimento del beneficio dell'aumento di valutazione ex art. 217 D.P.R. 1092/1973, con conseguente rideterminazione della data di maturazione del diritto a pensione e annullamento parziale del provvedimento dell'INPS del omissis di accoglimento della domanda di ricongiunzione n. omissis del omissis dalla stessa formulata.

Considerato in

FATTO

1. Con ricorso depositato in data omissis, contenente istanza cautelare ex art. 161 c.g.c. per l'ottenimento di provvedimenti urgenti, la ricorrente in epigrafe nominata ha chiesto la declaratoria di accertamento del proprio diritto al ricalcolo della pratica di ricongiunzione e contestuale rettifica della posizione assicurativa lamentando l'errata quantificazione dell'onere di ricongiunzione calcolato dall'INPS.

Sul punto ha precisato di essere attualmente dipendente di omissis, assunta in

data omissis presso l'allora omissis con contratto di formazione e lavoro (c.d. “CFL”), ai sensi della L. n. 113/1986, con profilo professionale di “Conduttore”, trasformato in contratto a tempo indeterminato in data omissis mentre, in precedenza, dal 01/05/1985 al 15/09/1985, aveva svolto un periodo lavorativo presso un altro datore di lavoro (omissis), con regolare contribuzione versata all'assicurazione generale obbligatoria (AGO).

Pertanto, in data omissis, la ricorrente aveva presentato all'INPS la domanda di ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della L. 29/1979, al fine di unificare nel omissis, i soli contributi, relativi al periodo lavorativo del 1985, maturati presso l’assicurazione generale obbligatoria per un totale di 20 settimane pari a una durata complessiva di 4 mesi e 15 giorni.

La domanda veniva accolta dall’Istituto previdenziale in data omissis includendo, tuttavia, nel calcolo dell'onere di ricongiunzione anche il periodo di formazione e lavoro dal 30/10/1987 al 29/10/1989 prestato presso le omissis che, a detta della ricorrente, non doveva essere oggetto di ricongiunzione in quanto nel periodo di formazione e lavoro, intercorso tra il 1987 e il 1989, essa era già obbligatoriamente iscritta, sin dalla data di assunzione, al Fondo Pensioni per il personale omissis come, peraltro, attestato nell'Estratto Conto Certificativo (ECOCERT) emesso dallo stesso Istituto Previdenziale in data omissis, che riporta l'iscrizione al "omissis" a far data dal omissis, con contestuale riconoscimento anche del relativo "Aumento di Valutazione".

Per effetto di tale inclusione, invece, il periodo da ricongiungere è stato quantificato in 2 anni, 4 mesi e 16 giorni, con un sensibile onere economico a carico della istante.

La ricorrente, quindi, ha proceduto in data 28/08/2025, a ministero del suo

difensore, a diffidare, ex art. 153 c.g.c., la omissis dell' omissis di omissis chiedendo di "*Annullare in autotutela il provvedimento di accoglimento della domanda di ricongiunzione n. omisis, nella parte in cui include il periodo dal 01.10.1987 al 30.10.1989. Procedere a un nuovo calcolo della medesima pratica, limitando l'oggetto della ricongiunzione al solo periodo dal 01.05.1985 al 15.09.1985, con conseguente ricalcolo e notifica del corretto onere dovuto. Rettificare l'estratto conto previdenziale della omissis, registrando il periodo dal 01.10.1987 al 30.10.1989 nella gestione "omissis". Contestualmente, accreditare per il suddetto periodo l'aumento di valutazione di 1/10 ai sensi dell'art. 217 D.P.R. n. 1092/1973, utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione. Sistemare la posizione assicurativa per le annualità 2000 e 2003, integrandole fino al raggiungimento dei 12 mesi di contribuzione per ciascun anno*."

La omissis, di diverso avviso, con PEC in data omissis, in risposta alla diffida di cui sopra, aveva affermato che "*il datore di Lavoro, per il periodo dal 01.10.1987 al 30.10.1989, ha versato la contribuzione nel fondo Ago*, *di conseguenza, non risulta esserci una errata qualificazione del rapporto di lavoro da parte di codesto ente di previdenza*, *la stessa discende dal versamento contributivo*. *Pertanto, la ricongiunzione risulta corretta nella sua interezza*".

La ricorrente riteneva detta risposta del tutto illegittima poiché <*la omissis ha ignorato le disposizioni di legge negando il beneficio dell'"aumento di valutazione" di 1/10, spettante per il profilo di conduttore ai sensi dell'art. 217 del D.P.R. n. 1092/1973, con conseguente perdita di 2 mesi e 12 giorni di anzianità contributiva utile sia al diritto che alla misura della pensione*> in

proposito evidenziando che tale mancato riconoscimento costituisce il presupposto della lesione ai diritti costituzionalmente tutelati agli artt. 2 - 3 - 36 - 38 Cost., determinando lo slittamento della data di maturazione del proprio diritto a pensione (41 anni e 10 mesi di anzianità) dal 02/12/2026 al 13/02/2027, come da prospetti di calcolo versati in atti.

Esponeva, altresì, che vi erano altre anomalie "*nella registrazione delle annualità 2000 e 2003 che in Estratto Conto Inps, riportano un'anzianità inferiore ai 12 mesi e precisamente 11 mesi e 29 giorni nel 2000, e 10 mesi e 12 giorni nel 2003, pur non essendoci state interruzioni dal servizio come attesta inequivocabilmente il Foglio Matricolare Amministrativo rilasciato alla ricorrente dalla propria omissis…..*" e che dall'erronea ricongiunzione conseguiva un'imposizione di un onere economico ingiustificato e sproporzionato, atteso che il costo per la sola ricongiunzione del periodo 1985, ascrivibile al lavoro prestato presso lo omissis, sarebbe stato di circa euro 2.086,62 in luogo dei 5.043,15 richiesti con il provvedimento gravato.

Ravvisata, quindi, la giurisdizione di questa Corte sulla presente controversia stante che essa ha "*ad oggetto la corretta configurazione della posizione assicurativa della ricorrente e l'accertamento di tutti gli elementi utili alla determinazione del suo diritto a pensione, sia in termini di anzianità (an) che di misura (quantum)*" e che questa si estende *<alle controversie relative "all'accertamento delle somme versate a titolo di contribuzione" e alla "verifica di periodi cumulati, incompleti, mancanti", in quanto strumentali all'ottenimento e alla corretta liquidazione del trattamento pensionistico>*, la ricorrente adiva questa Corte rassegnando le seguenti conclusioni:

"*In via cautelare e d'urgenza ex art. 161 C.G.C.:*

1) Accogliere l'istanza e, per l'effetto, ordinare all'I.N.P.S., senza indugio e in via provvisoria, di rettificare la posizione assicurativa della ricorrente, registrando il periodo dal 30.10.1987 al 29.10.1989 nella gestione "omissis" e accreditando il relativo aumento di valutazione di 1/10 ai sensi dell'art. 217 D.P.R. n. 1092/1973, con ogni conseguenza di legge ai fini della determinazione della data di maturazione del diritto a pensione, salvo conguaglio all'esito del giudizio di merito.

Nel merito:

2) Accertare e dichiarare il diritto della omissis alla corretta iscrizione del periodo di lavoro dal 30.10.1987 al 29.10.1989 nella gestione "omissis"

3) Accertare e dichiarare, per l'effetto, il diritto della ricorrente al riconoscimento, per il suddetto periodo, dell'aumento di valutazione di 1/10 ai sensi dell'art. 217 D.P.R. n. 1092/1973, utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione. 4) Conseguentemente, annullare in parte qua il provvedimento di accoglimento della domanda di ricongiunzione pratica n. omissis del 23.01.2023, approvata il 03.12.2024, nella parte in cui include il periodo dal 30.10.1987 al 29.10.1989, e ordinare all'INPS di ricalcolare la medesima pratica limitandone l'oggetto al solo periodo dal 01.05.1985 al 15.09.1985, con conseguente rideterminazione del corretto onere dovuto e restituzione delle somme eventualmente versate in eccedenza, maggiorate di interessi legali.

5) Ordinare all'INPS di provvedere alla sistemazione della posizione assicurativa della ricorrente anche per le annualità 2000 e 2003, integrandole fino al raggiungimento dei 12 mesi di contribuzione per ciascun anno, e alla conseguente rettifica dell'estratto conto contributivo.

6) Condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

In via istruttoria:

a) Ordinare all'Inps la produzione della documentazione relativa alla procedura amministrativa pratica omissis del 23.01.2023, approvata il 03.12.2024".

1.1. Con propri Decreti del 17/11/2025 questo Giudice Unico fissava la Camera di consiglio del omissis per la discussione della richiesta misura cautelare d'urgenza e, a seguire, l'udienza del omissis per la discussione nel merito della causa.

1.2. Con Memoria depositata in data 8 gennaio 2026 si costituiva l'INPS per la fase cautelare eccependo l'infondatezza della richiesta sia con riferimento al *fumus boni iuris* che al *periculum in mora*.

1.3. Alla Camera di consiglio del omisis, dopo ampia ed approfondita discussione volta a comprendere le ragioni ostative alla ricongiunzione nei termini richiesti dalla ricorrente le Parti avevano condiviso la necessità di verificare le possibili modalità di risoluzione del problema anche svolgendo ulteriori approfondimenti della vicenda in tempo utile per l'udienza fissata per la discussione del merito della controversia, già fissata per il omissis.

Con **Ordinanza n. omissis** questo Giudice unico respingeva la richiesta misura cautelare poiché, pur ritenendosi integrato il requisito del "*periculum in mora*", tenuto conto che la ricorrente, in assenza della corretta valorizzazione di periodi contributivi del periodo dal 30/10/1987 al 30/10/1989 e conseguenti benefici di legge, si trova nella impossibilità di poter

avanzare, entro il 31/08/2026, la domanda di collocamento in pensione anticipata per raggiungimento dell'anzianità di servizio utile a tal fine, non poteva ritenersi integrato nei termini richiesti per la procedura cautelare il *fumus boni iuris* poiché la valutazione sulla sua sussistenza, in specie, andava a sovrapporsi perfettamente a quella della cognizione piena relativa al merito della controversia.

Tuttavia, alla luce della documentazione versata in atti e di quanto rappresentato dalle Parti e confermato nella discussione in Camera di consiglio, questo Giudice reiterava l'invito alle Parti a verificare in vista dell'udienza del omissis, se effettivamente c'era stato un errato versamento su altro fondo pensionistico ("AGO" in luogo di "omissis") o se, piuttosto, trattavasi di una errata trascrizione nell'estratto contributivo in possesso dell'INPS.

1.4. Con ulteriore memoria difensiva depositata il 16/02/2026, l'INPS si costituiva in giudizio per la fase di merito eccependo, a sostegno della legittimità degli atti adottati, che il datore di lavoro aveva, in realtà, versato la contribuzione dovuta per il lavoro prestato dalla ricorrente, nel periodo dal 30/10/1987 al 29/10/1989, all'AGO e non al "omissis" e, di conseguenza la ricorrente non risulta, per detto periodo, iscritta al Fondo Speciale per il periodo 1987, 1988, 1989, mentre risulta inscritta nel 2001.

Pertanto l'Istituto, asserendo di non poter modificare il versamento effettuato dalla parte datoriale, aveva considerato anche detto periodo nell'accogliere la domanda di ricongiunzione presentata dall'assicurata.

A riscontro, poi, della richiesta di approfondimento della problematica richiesta da questo Giudice con la menzionata Ordinanza n. omissis, l'INPS

rappresentava che l'Ufficio competente aveva chiarito quanto segue: "*il versamento della contribuzione è corretto, non abbiamo strumenti per contestarla, verte su un contratto di formazione e lavoro per il quale anche in altri casi, parte datoriale non ha provveduto alla compilazione del quadro C ed ha quindi identificato il rapporto di lavoro come rapporto di lavoro ricadente nella disciplina di gestione privata/ago. Pertanto, non vi sono elementi per presumere né un errore né che il datore di lavoro abbia errato*". Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze come per legge.

1.2. Con note autorizzate depositata in data 3 marzo 2026, la ricorrente replicava alle argomentazioni fornite dall'INPS contestandone la fondatezza e reiterando le proprie ragioni, evidenziando sul punto che la sua posizione giuridica non è determinata dal mero atto materiale del versamento dei contributi, bensì dalla legge che disciplina il rapporto di lavoro. Nel caso di specie, la norma cardine è l'art. 1, comma 8, della Legge 11 aprile 1986, n. 113, istitutiva dei contratti di formazione e lavoro per l'allora omissis, che sul punto controverso non lascia alcun margine di discrezionalità disponendo che "*I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi della presente legge [...] da parte dei soggetti [...] tenuti al versamento dei contributi previdenziali e gestionali a gestioni di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti obbligatoriamente fin dalla assunzione con il contratto di formazione e lavoro a tali gestioni*".

1.3. All'udienza del omissis questo GUP, preso atto che la Difesa della ricorrente, anche a nome dell'INPS, con PEC del 10 febbraio 2026 indirizzata

a omissis e p.c. a omissis aveva formulato richiesta di documentazione e chiarimenti, rimasta inevasa nonostante l'avvenuta regolare ricezione da parte dei destinatari della stessa, e che inoltre, da riscontri effettuati dall'INPS, risulterebbe che "…..*parte datoriale non ha provveduto alla compilazione del quadro C ed ha quindi identificato il rapporto di lavoro come rapporto di lavoro ricadente nella disciplina di gestione privata/ago*" e che l'Istituto Previdenziale, a suo dire, non aveva strumenti per provvedere diversamente, rinviava (ordinanza a verbale n. omissis), la trattazione della causa all'udienza del omissis e con Ordinanza n. omissis disponeva supplemento istruttorio ordinando a omissis e a omissis, ognuno per quanto di propria competenza, di depositare presso la Segreteria di questa Sezione dettagliata relazione, corredata dalla documentazione di supporto, ostensiva: 1) della situazione previdenziale della ricorrente nel periodo dal 30/10/1987 al 29/10/1989;

2) della gestione previdenziale (Assicurazione Generale Obbligatoria – AGO, oppure omissis) presso cui l'Ente datore di lavoro aveva versato i contributi a fini pensionistici della stessa nel predetto periodo, con esplicazione delle ragioni e dei riferimenti normativi per cui gli stessi erano stati versati all'una o all'altra gestione previdenziale.

Veniva stabilito il termine del 15 maggio 2026 per l'adempimento istruttorio e si rinviava all'udienza del omissis per la discussione nel merito. Veniva contestualmente concesso alle Parti di depositare memorie ed ogni pertinente documentazione fino a dieci giorni prima dell'udienza.

1.4. In data 7 maggio 2026, le omissis, in qualità di institore delle predette Società (omissis e a omissis) forniva il riscontro all'ordine istruttorio versando in atti: l'estratto del Foglio Matricolare della ricorrente; le Circolari INPS n.

omissis del 30/05/1986 e n. omissis del 05/10/1989; le circolari omissis del 09/09/1987 e 17/12/1987; i Ruoli Paga e la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Calabria di questa Corte dei conti, n. omissis, unitamente alla Relazione ostensiva dei chiarimenti richiesti.

In particolare, assunte le relative informazioni, l'Ente ha rappresentato:

- quanto alla situazione previdenziale della ricorrente nel periodo dal 30/10/1987 al 29/10/1989, che dall'estratto del Foglio Matricolare (Mod. P 35) risulta che la questa "*all'atto dell'assunzione con contratto di formazione e lavoro è stata iscritta al omissis dal 30/10/1987 e che ai sensi della Convenzione tra INPS e omissis del 30 luglio 2003 allegata al Messaggio INPS n. omissis, le informazioni aventi un riflesso previdenziale contenute nei Fogli Matricolari personali – già oggetto di trasferimento all'INPS all'epoca dell'istituzione del omissis presso INPS in luogo del Fondo Pensioni per omissis- erano quelle utili e da tenere in considerazione ai fini della sistemazione del conto assicurativo degli iscritti omissis*";
- quanto alla gestione previdenziale (Assicurazione Generale Obbligatoria – AGO, oppure omissis) presso cui l'Ente datore di lavoro aveva versato i contributi a fini pensionistici della ricorrente nel predetto periodo, con esplicazione delle ragioni e dei riferimenti normativi per cui gli stessi sono stati versati all'una o all'altra gestione previdenziale, l'Ente, previa ricostruzione del quadro normativo relativo alle assunzioni con contratto di formazione e lavoro, effettuate in applicazione della L. 113/1986 nel periodo 1987-1989, "*che dal punto di vista previdenziale depongono verso l'assicurabilità dei lavoratori nel omissis anziché nel FPLD*" precisava che

sulla base delle Circolari INPS e FS, versate in atti, andava confermata l'iscrizione, degli assunti ai sensi della legge 113/1986, nel "*Fondo pensioni per il personale omissis*", quale gestione esclusiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e che, <*come precisato nelle Circolari INPS n. omissis al cpv 14, omissis del 17.12.1987 al punto 4 e INPS n. omissis alla voce "Assicurazioni gestite dall'INPS", i contrattisti omissis , dovevano essere assicurati all'INPS contro le malattie comuni, contro la tubercolosi e per la maternità*>.

Pertanto, l'Ente ha rappresentato, da un lato, che l'evidenza dell'indicazione apposta sul Foglio Matricolare circa l'iscrizione al omissis e le conseguenti ritenute, applicate sul trattamento stipendiale corrisposto alla ricorrente e desumibili dai ruoli paga da cui si evince l'accantonamento sul Fondo Previdenziale L. 113/1986, sono coerenti con le indicazioni del quadro normativo e regolamentare esposto e che, dall'altro, una eventuale erroneità rispetto al Fondo presso cui sono stati versati i contributi relativi alla posizione individuale interessata (quindi FPLD anziché omissis) non impedisce certo all'Istituto previdenziale di operare – a seguito di ricognizione interna - la corretta imputazione dell'accantonamento.

Sul tale ultima osservazione l'Ente ha, quindi, richiamato l'art. 116, comma 20, della Legge 388/2000, secondo cui "*Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente*

titolare della contribuzione", nonché gli orientamenti giurisprudenziali dei Giudici contabili, in particolare della Sezione giurisdizionale per la regione Calabria (sent. n. 22/2025, versata in atti, pronunciata su altro caso che ha riguardato un dipendente di una società del omissis).

1.5. Con ulteriore Memoria difensiva depositata il 12/05/2026, parte ricorrente, in vista dell'udienza del omissis, ha confermato le conclusioni del ricorso introduttivo, e, richiamate le note autorizzate precedentemente depositate, ha chiesto che la causa venisse spedita a decisione con riconoscimento del proprio diritto, alla corretta iscrizione del periodo di lavoro dal 30.10.1987 al 29.10.1989 nella gestione omissis, e per l'effetto, il proprio diritto al riconoscimento, per il suddetto periodo, dell'aumento di valutazione di 1/10 ai sensi dell'art. 217 D.P.R. n. 1092/1973, utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione, tenuto conto che le risultanze dell'adempimento istruttorio confermano la piena fondatezza della domanda.

Ha rassegnato, pertanto, le seguenti conclusioni in relazione al merito del gravame:

< *Accogliere l'istanza e, per l'effetto, ordinare all'I.N.P.S., senza indugio e in via provvisoria, di rettificare la posizione assicurativa della ricorrente, registrando il periodo dal 30.10.1987 al 29.10.1989 nella gestione omissis e accreditando il relativo aumento di valutazione di 1/10 ai sensi dell'art. 217 D.P.R. n. 1092/1973, con ogni conseguenza di legge ai fini della determinazione della data di maturazione del diritto a pensione, salvo conguaglio all'esito del giudizio di merito.*

Nel merito:

Accertare e dichiarare il diritto della omissis alla corretta iscrizione del

periodo di lavoro dal 30.10.1987 al 29.10.1989 nella gestione omissis.

Accertare e dichiarare, per l'effetto, il diritto della ricorrente al riconoscimento, per il suddetto periodo, dell'aumento di valutazione di 1/10 ai sensi dell'art. 217 D.P.R. n. 1092/1973, utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione.

Conseguentemente, annullare in parte qua il provvedimento di accoglimento della domanda di ricongiunzione pratica n. omissis del 23.01.2023, approvata il 03.12.2024, nella parte in cui include il periodo dal 30.10.1987 al 29.10.1989, e ordinare all'INPS di ricalcolare la medesima pratica limitandone l'oggetto al solo periodo dal 01.05.1985 al 15.09.1985, con conseguente rideterminazione del corretto onere dovuto e restituzione delle somme eventualmente versate in eccedenza, maggiorate di interessi legali.

Ordinare all'INPS di provvedere alla sistemazione della posizione assicurativa della ricorrente anche per le annualità 2000 e 2003, integrandole fino al raggiungimento dei 12 mesi di contribuzione per ciascun anno, e alla conseguente rettifica dell'estratto conto contributivo.

Condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario>.

1.6. All'udienza del omissis entrambe le parti presenti chiedevano un breve rinvio dell'udienza di discussione. In particolare, il richiesto rinvio veniva giustificato dall'avv. Contu, per la ricorrente, per poter depositare ulteriore documentazione a supporto dell'interesse della sua assistita al pronunciamento, sia per esplorare con l'INPS la possibilità di addivenire ad una composizione conciliativa del gravame e dall'avv. Olla, per l'INPS, per

la necessità di poter esaminare compiutamente la documentazione prodotta delle omissis in adempimento all'ordine istruttorio e la nuova documentazione di controparte, al cui deposito non si opponeva.

Questo Giudice, autorizzato il deposito della ulteriore documentazione da parte della Difesa della ricorrente, in accoglimento della concorde istanza delle Parti, disponeva con ordinanza a verbale n. omissis il rinvio della discussione all'udienza del omissis assegnando a queste il termine perentorio del 5° giorno precedente a detta udienza per il deposito in Segreteria di eventuali, ulteriori, note difensive.

1.7. La documentazione depositata in udienza dalla Difesa della ricorrente espone:

1) il prospetto del calcolo dell'anzianità senza la ricongiunzione del periodo di formazione e lavoro dal 30/10/1987 al 30/10/1989 con inserimento del relativo aumento di valutazione di 1/10 e con la sola ricongiunzione di 4 mesi e 15 giorni, da cui conseguirebbe un totale servizi effettivi di anni 39, mesi 5 e 21 giorni oltre ad anni 2, mesi 4 e giorni 9 per aumenti di valutazione, per totale complessivo servizi di anni 41 e mesi 10;

2) il prospetto di calcolo dell'anzianità con ricongiunzione del periodo di formazione di anni 2, mesi 4 e 16 giorni da cui conseguirebbe un totale servizi effettivi di anni 39, mesi 9 e 3 giorni oltre ad anni 2, mesi 1 e giorni 27 per aumenti di valutazione, per totale complessivo servizi di anni 41 e mesi 11;

3) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 19 dicembre 2025 recante "*Adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita*" in base al quale "*a decorrere dal 1° gennaio 2027 i requisiti di accesso*

ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dal predetto comma 12-quater, del d.l. 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122 e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di tre mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (...) sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità";

4) l'attestazione resa dall'INPS da cui risulta che la ricorrente ha versato, nell'anno 2025, la somma di euro 1.952,16 per la ricongiunzione dei contributi ai sensi dell'art. 2 della L. n. 29/1979;

5) l'estratto conto contributivo alla data del 19/03/2026 da cui risulta l'aumento di valutazione del servizio fino al 01/01/2011;

6) la nota INPS di accoglimento della domanda di ricongiunzione nel omissis del 3/12/2024 con annesso prospetto di calcolo;

7) la Circolare INPS n. 28 del 19/03/2026 avente ad oggetto "*Adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028 (decreto direttoriale del Ministero dell'Economie e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 19 dicembre 2025 e art. 1. Commi 180, 181 e da 185 a 190 della legge 30 dicembre 2025, n. 199*".

Nel merito di quanto prodotto, la Difesa della ricorrente ha evidenziato che in caso di accoglimento del ricorso la omissis maturerà alla data del 05/12/2026 il requisito per la pensione anticipata che per l'anno 2026 prevede il requisito di anni 41 e mesi 10, con diritto alla liquidazione decorsi mesi tre dalla maturazione dei predetti requisiti, quindi dal 06/03/2027.

Diversamente, in caso di rigetto del ricorso, la ricorrente maturerebbe il nuovo

requisito per la pensione anticipata previsto per l'anno 2027 al compimento di anni 41 e mesi 11 con conseguente liquidazione dal 18/06/2027.

Inoltre, è stato precisato anche che la ricorrente ha in corso il pagamento per la ricongiunzione di anni 2, mesi 4 e giorni 16 per un onere complessivo di euro 5.043,15 (a fronte di un possibile diverso onere di euro 2.398,26 per ricongiungere mesi 4 e giorni 15) interamente saldato con il rateo di maggio 2026.

1.8. In data 10 settembre 2026, l'Istituto previdenziale depositava Note integrative chiedendo la cessazione della materia del contendere, con spese compensate, rappresentando che stava procedendo al riconoscimento dei periodi interessati dalla vertenza nel omissis, con decorrenza giuridica dal 30/10/1987 ed effetti economici dal 30/10/1989, così come indicato nel foglio matricolare.

1.9. In data 11 settembre 2026, la Difesa della ricorrente presentava Memoria autorizzata chiedendo: *<1. Rigettare la richiesta dell'INPS di declaratoria di cessata materia del contendere, per essere la pretesa della ricorrente solo parzialmente soddisfatta in assenza di qualsiasi impegno espresso dell'Istituto in ordine al riconoscimento dell'aumento di valutazione ex art. 217 D.P.R. n. 1092/1973; Accogliere integralmente il ricorso e, per l'effetto:*

2. Accertare e dichiarare il diritto della omissis alla corretta iscrizione del periodo dal 30.10.1987 al 29.10.1989 nella gestione "Fondo FS Obbligatorio";

3. Accertare e dichiarare, quale conseguenza giuridica diretta e automatica della predetta iscrizione ai sensi dell'art. 217, comma 1, D.P.R. n. 1092/1973, il diritto della ricorrente all'aumento di valutazione di 1/10 per il medesimo

periodo, utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione;

4. Annullare in parte qua il provvedimento di ricongiunzione n. omissis, con conseguente ricalcolo dell'onere limitato al periodo 01.05.1985-15.09.1985 e restituzione delle somme versate in eccedenza, maggiorate di interessi legali;

5. Ordinare all'INPS la sistemazione delle annualità 2000 e 2003;

6. Condannare l'INPS al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore>.

A motivazione delle suesposte conclusioni, la Difesa della ricorrente chiariva che il gravame di cui si discute si articola in due distinte e concorrenti pretese, ossia:

1) la rettifica della posizione assicurativa, con registrazione del periodo 30/10/1987 – 29/10/1989 nella gestione "omissis" e conseguente annullamento parziale del provvedimento di accoglimento della richiesta di ricongiunzione n. omissis;

2) il riconoscimento dell'aumento di valutazione di 1/10 ai sensi dell'art. 217 D.P.R. n. 1092/1973 per il medesimo periodo, utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione.

Di conseguenza, la comunicazione dell'INPS soddisferebbe, almeno in linea di principio, la prima delle due pretese ma non la seconda, stante il mancato pronunciamento dell'Istituto su tale punto oltre al fatto che il riconoscimento del periodo nel omissis è presupposto necessario ma non sufficiente per il riconoscimento dell'aumento di valutazione di 1/10 per cui, ai fini della cessazione della materia del contendere il diritto all'aumento di valutazione ex art. 217 d.p.r. 1092/1973 deve essere dichiarato espressamente.

1.10. All'odierna udienza la Parti hanno confermato le conclusioni in atto e,

in particolare, parte ricorrente ha insistito per la pronuncia nel merito per le motivazioni tutte già esposte nella memoria dell'11 settembre 2026.

Esaurita la discussione orale, la causa, ritenuta matura, è stata trattenuta e, quindi, decisa come da dispositivo depositato, al termine della Camera di consiglio in esito all'udienza, in allegato al relativo verbale e comunicato alle Parti del giudizio.

Ritenuto in

DIRITTO

2. Con l'odierno gravame parte ricorrente chiede il ricalcolo della pratica di ricongiunzione e contestuale rettifica della propria posizione assicurativa, con conseguente rideterminazione della data di maturazione del diritto a pensione.

In altri termini, la ricorrente *in primis* contesta la correttezza del provvedimento di accoglimento della domanda di ricongiunzione, pratica n. omissis del 23.01.2023, approvata dall'INPS in data 03/12/2024 di cui chiede l'annullamento parziale limitandone l'oggetto al solo periodo dal 01.05.1985 al 15.09.1985, con conseguente rideterminazione del corretto onere dovuto e restituzione delle somme eventualmente versate in eccedenza, maggiorate di interessi legali e la rettifica della propria posizione assicurativa, con registrazione del periodo 30/10/1987 – 29/10/1989 nella gestione "omissis".

Lamenta, altresì, per il medesimo periodo il mancato computo della maggiorazione ex art. 217 del DPR 1092/73 (cd. "decimo omissis"), spettante per il profilo della qualifica di conduttore dalla stessa rivestita, con conseguente perdita di 2 mesi e 12 giorni di anzianità contributiva utile sia al diritto che alla misura della pensione.

La questione controversa, quindi, è variamente articolata e richiede, prima del pronunciamento nel merito, chiarimenti e precisazioni preliminari tenuto anche conto del potere cognitivo di questo Giudice in relazione a dipendente ancora in attività di servizio.

2.1. Dichiarazione della cessata materia del contendere. Presupposti necessari.

In via preliminare, in accoglimento dell'istanza di Parte attrice non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, sebbene l'Istituto previdenziale abbia espresso il proprio intendimento di procedere al riconoscimento dei periodi interessati dalla vertenza nel omissis, con decorrenza giuridica dal 30/10/1987 ed effetti economici dal 30/10/1989, così come indicato nel foglio matricolare.

Infatti, per poter addivenire ad una siffatta definizione del gravame è necessario che sia accertato, sotto il profilo sostanziale e oggettivo:

- il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire per essere stato il diritto esercitato soddisfatto in modo pieno ed irreversibile;
- la mancata utilità, per le parti, della pronuncia di merito, qualora emessa

nonché, sotto l'aspetto processuale e soggettivo:

- che vi sia stata la formulazione di conclusioni conformi che denotino l'assenza di ogni residua questione controversa.

Occorre, quindi, che deve venire a mancare totalmente la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere e facendo venir meno la

necessita della pronunzia del giudice in precedenza richiesta (cfr. Cass. civ. sez. II, n. 1257/2023; in precedenza: Cass. n. 16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009).

Ne consegue, quindi, che l'effettiva soddisfazione dell'interesse sostanziale del soggetto che ha proposto il giudizio è sempre il necessario presupposto di ogni declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr.: *ex multis*: Cass. n. 1378 del 2012, n. 10553 del 2009, n. 6909 del 2009, n. 4034 del 2007, n. 2567 del 2007, n. 18956 del 2003, n. 3122 del 2003, n. 9332 del 2001, SS.UU. n. 1048 del 2000, n. 368 del 2000; Corte dei conti: Terza Sezione Appello n. 137/2003, Seconda Sezione Appello n. 391/2012; Sezione giurisdizionale per la regione del Veneto n. 100/2013).

Inoltre, "*la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale*" (cfr.: Cass. civ. sez. 2, n. 21757/2021).

Le predette condizioni non ricorrono nel caso di specie posto che le conclusioni delle Parti non sono state univoche e Parte ricorrente ha sostenuto che il rappresentato intendimento di voler procedere in conformità alla richiesta attorea, formulato dall'INPS, soddisfa solo parzialmente la richiesta avanzata.

Ne consegue che la richiesta dell'Istituto previdenziale non può trovare accoglimento e, pertanto, la causa deve essere decisa nel merito, sia pure nei

limiti di cui si dirà appresso in relazione al potere cognitivo che la legge attribuisce in materia a questo Giudice.

2.2. Giurisdizione della Corte dei conti in materia di trattamento di quiescenza dei dipendenti della Azienda automa delle omissis

La devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti della Azienda autonoma delle omissis, stabilita dagli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214 del 1934 (Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), è rimasta immutata sia dopo l'entrata in vigore della legge n. omissis del omissis istitutiva dell'omissis, che dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni, stante che il trasferimento delle posizioni assicurative del personale delle omissis dal soppresso Fondo pensioni al Fondo speciale istituito presso l'I.N.P.S. non ha apportato un sostanziale mutamento al sistema pensionistico dei omissis, non avendo inciso né sulla disciplina della liquidazione delle prestazioni, che rimane ancorata alle "regole previste dalla normativa vigente", né sul concorso finanziario dello Stato.

In linea generale si ricorda che a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni ha carattere esclusivo, "*in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia: in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico*" (cfr. Cass. Sez. Un.

14/11/2018 n. 29284; Cass. Sez. Un. 19/6/2017, n. 15057, richiamate in Cass. 20/10/2020, n. 22807) e ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "*petitum*" sostanziale e, quindi, anche quelle "*funziona*li" alla pensione perché connesse al relativo diritto, ricomprendendovi le controversie che sono comunque inerenti all'ottenimento, o alla misura della pensione, come nel caso in cui venga chiesta la correzione di errori registrati nella posizione assicurativa e l'accertamento del diritto al versamento di contributi in relazione a particolari situazioni (cfr. Cass. S.U. 26/09/2022 n. 28020).

Come chiarito da univoca giurisprudenza (cfr. Cass. s.u. n. 15148 del 2024; 15/11/2018 n. 29396 ed ivi le richiamate Cass. s.u. 19/12/2014, n. 26935, 14/02/2007 n. 3195, 10/01/2007 n. 221, 19/01/2007 n. 1134, 29/04/2009 n. 9942, 07/08/2009 n. 18076 e 24/07/2013 n. 17927 n. 23732 del 2006; n. 221 del 2007; n. 5081 del 2007; n. 7771 del 2009 relativa proprio al personale delle ferrovie dello Stato) "*In tal caso, la giurisdizione del giudice contabile è anche di merito e questi dispone degli stessi poteri - anche istruttori - del giudice ordinario per l'accertamento e la valutazione dei fatti. Inoltre, è al giudice contabile che deve essere devoluta la domanda relativa all'anzianità contributiva ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante".*

Tuttavia, "*per radicare la giurisdizione della Corte dei conti, «non è sufficiente la natura largamente previdenziale della prestazione richiesta, ma occorre altresì che tale prestazione sia dovuta da un ente preposto alla previdenza obbligatoria nell'ambito di un rapporto (previdenziale, appunto) che trovi fonte esclusiva nella legge e abbia causa, soggetti e contenuto diversi*

rispetto al rapporto di lavoro, il quale a sua volta si ponga rispetto al rapporto previdenziale come mero presupposto di fatto e non come momento genetico del diritto alla prestazione» (Cass. Sez. Un. 19/05/2015, n. 10183; Cass. Sez.Un., 12/10/2009, n. 21554; Cass. Sez.Un., 23/04/2008, n. 10464)" [in termini, Cass. 20/10/2020, n. 22807].

2.2.1. Giurisdizione sul rapporto privatistico ancora in corso e sul riconoscimento dell'aumento di valutazione ex art. 217 del DPR n. 1092/1973.

Fermo restando quanto sopra, va chiarito che, diversamente dalle controversie finalizzate, come nel caso di specie, a correggere errori e a regolarizzare la posizione contributiva a fini pensionistici, esula dalla cognizione del Giudice contabile l'accertamento e la determinazione della maturazione, o meno, dei requisiti per il collocamento a riposo da parte del lavoratore non essendogli consentito il pronunciamento, anche in via incidentale, con riguardo ad un rapporto di lavoro privatistico ancora in corso (cfr. per tutte: Cass, Sez. Un., 25/10/1993, n. 10601; 01/09/1999, n. 617).

Infatti, la giurisdizione della Corte in materia pensionistica attiene al rapporto e non già al provvedimento pensionistico.

Di conseguenza, esula dalla cognizione di questo Giudice anche la valutazione del mancato computo della maggiorazione ex art. 217 del DPR 1092/73 (cd. "decimo omissis"), lamentato dalla ricorrente, trattandosi di una maggiorazione contributiva che permette al lavoratore di anticipare la pensione e, in alcuni casi, di beneficiare di un aumento dell'assegno, da riconoscersi, però, al momento del pensionamento, circostanza che al momento non ricorre essendo la ricorrente in attività di servizio.

La doglianza peraltro è stata formulata come diretta conseguenza dell'asserita, da parte dell'INPS, mancata iscrizione della ricorrente al Fondo Pensioni per il personale delle omissis per il periodo dal 30.10.1987 al 29.10.1989, presupposto – come affermato dallo stesso Istituto previdenziale - per l'attribuzione di detta maggiorazione.

Infatti è pacifico in atti (ricorso e memoria di costituzione dell'INPS per la fase cautelare) che per entrambe le Parti la corretta iscrizione del periodo 1987-1989 nel omissis è presupposto indefettibile per il riconoscimento dell'aumento di valutazione di 1/10 previsto dall'art. 217 del D.P.R. n. 1092/1973.

In proposito va evidenziato, che, in effetti, l'Estratto conto previdenziale versato in atti, alla colonna "Note" espone la lettera "e)", esplicitata nella "Legenda" con la seguente dicitura "*Per tale periodo compete l'aumento di valutazione del servizio*" per il periodo dal 30/10/1989 al 01/01/2011 e non per anche per il periodo pregresso.

Diversamente, nella "*Comunicazione certificativa del conto assicurativa (ai sensi dell'art. 54, legge 9 marzo 1989, n. 88)*" dell'INPS, prot. n. omissis del omissis, espositiva dei contributi maturati per il diritto alla pensione e dei periodi contributivi risultanti registrati negli archivi dell'Istituto a detta data, risultano gli aumenti di valutazione sin dal 30/10/1987.

Va sul punto premesso che per talune categorie di lavoratori del settore (omissis..) iscritti antecedentemente al 01/04/2000 al omissis era consentito accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dei 58 anni di età - purché in possesso di almeno 25 anni di servizio - e di acquisire la maggiorazione di 1/10 per il calcolo della contribuzione utile ai fini previdenziali.

La ricorrente in proposito ha rappresentato di aver rivestito presso le omissis la qualifica di omissis per la quale il limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio era fissato a 58 anni, all'uopo specificando che in virtù di tale riconoscimento la stessa avrebbe usufruito dell'aumento di 2 mesi e 12 giorni di anzianità contributiva a fini pensionistici mentre la perdita di tale periodo avrebbe il "*duplice effetto di posticipare ingiustamente la decorrenza del trattamento pensionistico e di ridurne la misura*" sul punto precisando che il corretto ripristino nel "omissis" del periodo dal 30/10/1987 al 30/10/1989 e attribuzione del relativo aumento di valutazione, unitamente alla corretta sistemazione delle discrasia riscontrate per le annualità 2000 e 2003, le avrebbero consentito di raggiungere l'anzianità di 41 anni e 10 mesi utile per il diritto alla pensione anticipata alla data del 01/12/2026 e pertanto poter dare le dimissioni, nel rispetto del preavviso di tre mesi stabilito dal vigente CCNL entro il 31/08/2026.

Ferme restando le argomentazioni sopra riportare circa i limiti della cognizione di questo giudice in materia in relazione al pronunciamento, anche in via incidentale, con riguardo ad un rapporto di lavoro privatistico ancora in corso, si ritiene, comunque, per completezza di motivazione, di richiamare l'evoluzione della normativa regolatrice dell'Istituto.

2.2.1.1. A termini dell'art. 217 D.P.R. 1092/1973, "*il omissis effettivamente prestato, coperto da iscrizione al Fondo pensioni o comunque computato ovvero riscattato ai fini del trattamento di quiescenza a carico del predetto Fondo, è valutato con l'aumento di un decimo o di un dodicesimo, secondo che esso sia reso con qualifiche per le quali il limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio sia fissato, dall'ordinamento vigente alla data di cessazione*

del servizio rispettivamente in cinquantotto e sessanta anni", aumento, di cui, a termini del successivo art. 218, si tiene conto esclusivamente ai fini della determinazione del servizio utile (indica tutti i periodi riconosciuti validi per raggiungere il diritto alla pensione e per quantificarne l'importo - c.d. "anzianità contributiva").

L'art. 114 DPR 1092/1973 "*Trattamento di quiescenza in base ai servizi ricongiunti*" stabilisce, poi, che "*All'atto della definitiva cessazione dal servizio il dipendente ha diritto ad un trattamento di quiescenza determinato sulla base della totalità dei servizi resi allo Stato e agli enti di cui all'art. 113. Il computo di tali servizi si effettua secondo le norme dei rispettivi ordinamenti (...)*" e, pertanto, considerando non solo il servizio effettivo (periodo di lavoro concretamente prestato -c.d. "anzianità di servizio") ma anche il servizio utile (cfr. art. 40 D.P.R. cit.).

Alla luce, pertanto, delle surrichiamate disposizioni normative, la valutazione della spettanza del beneficio della maggiorazione di 1/10 del servizio ferroviario reso dal 01.10.1987 al 30.10.1989, nella ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 217 D.P.R. 1092/1973, va certamente valutato all'atto della definitiva cessazione dal servizio ai fini della misura della pensione spettante, circostanza al momento non verificabile essendo la ricorrente è in attività lavorativa.

Va, inoltre, evidenziato che la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" ha introdotto, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con

l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo (art. 24). In particolare, per quanto qui di interesse, è stato disposto che "*Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria (...) con regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012 (...) su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.*

Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488" (comma 18).

Sulla base delle nuove regole stabilite, a partire dal 01/01/2012 sono venuti meno i precedenti limiti di età previsti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, differenziati in ragione dell'attività svolta (58, 60 o 62 per il personale omissis, 65 o 66 per il restante personale), con conseguente applicazione del requisito anagrafico cui si aggiunge l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, previsti a far data dal 2013 per la generalità dei lavoratori.

Di conseguenza, come chiarito anche dalla Circolare INPS n. 32 del 2012, "*in virtù dell'elevazione del limite di età, non trovano più applicazione, dal 1° gennaio 2012, gli aumenti di valutazione del omissis previsti per quelle qualifiche che conseguivano il diritto alla pensione di vecchiaia a 58 o a 60 anni".*

In pratica, dal 01/01/2012 le prestazioni pensionistiche (di vecchiaia e anticipate) si conseguono esclusivamente sulla base dei requisiti di cui sopra. Pertanto, da tale data la maggiorazione di 1/10 del servizio omissis prestato con profili professionali per i quali il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età e di servizio era previsto, fino al 31 dicembre 2011, al compimento del 58° o del 60° anno di età, non sono più attribuiti in quanto i precedenti limiti di età previsti per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono stati sostituiti dal requisito anagrafico unico di cui si è detto, in conseguenza del quale non trovano più applicazione gli aumenti di valutazione, fermo restando che quelli maturati fino al 31/12/2011 pesano comunque ai fini dell'anzianità contributiva.

In considerazione di quanto sopra, pertanto, considerato che, come già evidenziato, la ricorrente è in attività lavorativa e non sussiste un provvedimento attributivo del trattamento pensionistico spettante di cui valutare la correttezza, questo Giudice non può pronunciarsi sulla valutazione della maggiorazione di 1/10 del servizio ferroviario prestato dalla ricorrente nelle spiegate qualità di conduttrice.

2.3. Competenze in materia di annullamento, anche parziale, dell'atto impugnato.

Sempre in via preliminare va, infine, chiarito, quanto al richiesto annullamento *in parte qua* del provvedimento INPS di accoglimento della domanda di ricongiunzione (pratica n. omissis del omissis, approvata il 03.12.2024), che esula dalla giurisdizione di questo giudice la declaratoria di legittimità/illegittimità degli atti impugnati atteso che il giudice contabile, ai sensi dei menzionati artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, la Corte dei Conti, nel decidere in materia pensionistica, non conosce tanto della legittimità di un atto amministrativo al fine di eventualmente disporne l'annullamento, bensì conosce, in termini sostanziali, del merito della fattispecie dedotta in giudizio. La giurisdizione, infatti, investe l'intero rapporto e consente al Giudice adito di conoscere di ogni aspetto del provvedimento impugnato (legittimità e merito) all'unico scopo di accertare il diritto soggettivo a pensione nella sua esatta misura con esclusione di pronunce a carattere caducatorio o annullatorio, estranee al potere ascrivibile alla Corte dei conti. (in termini: Corte conti Sezione I Appello I, 7 gennaio 2004 n. 1).

2.4. Merito del gravame.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, sebbene la domanda formulata da Parte ricorrente, sostanzialmente richieda l'accertamento di tutti gli elementi utili alla determinazione del suo diritto a pensione sia in termini di anzianità (*an*) che di misura (*quantum),* l'oggetto del contendere, per le motivazioni di cui sopra, va circoscritto al corretto calcolo dei periodi da ricongiungere ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 29/79, ossia al periodo di formazione e lavoro dal 30.10.1987 al 29.10.1989 prestato presso omissis che, a detta della ricorrente, non doveva essere oggetto di ricongiunzione in quanto nel periodo

di formazione e lavoro, intercorso tra il 1987 e il 1989, essa era già obbligatoriamente iscritta, sin dalla data di assunzione, al Fondo Pensioni per il personale omissis e che invece l'INPS, di diverso avviso, ha incluso nella ricongiunzione poiché, a suo dire, la ricorrente per detto periodo non risulta iscritta al fondo Speciale e i contributi risultano versati all'AGO.

Parte ricorrente, infatti, contesta la correttezza del provvedimento di ricongiunzione gravato sostenendo che al momento della presentazione della domanda l'INPS avrebbe dovuto limitare la ricongiunzione onerosa alla sola contribuzione relativa al periodo lavorativo dal 01.05.1985 al 15.09.1985 maturato presso l'assicurazione generale obbligatoria per un totale di 20 settimane pari a una durata complessiva di 4 mesi e 15 giorni e non anche, come invece fatto dall'Istituto previdenziale, con l'inclusione del periodo dal 01.10.1987 al 30.10.1989 facente capo al "omissis".

2.4.1. L'esame della normativa di riferimento e gli esiti dei disposti approfondimenti istruttori **depongono per la fondatezza della pretesa attorea.**

La normativa di riferimento, in particolare l'art. 1, comma 8, della Legge n. 113/1986 recante il "*Piano straordinario per l'occupazione giovanile*" stabilisce che "*I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi della presente legge e dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, da parte dei soggetti di cui al precedente comma 1 tenuti al versamento dei contributi previdenziali a gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti obbligatoriamente fin dall'assunzione con*

il contratto di formazione e lavoro a tali gestioni. A queste ultime vanno versati sia i contributi a carico dei datori di lavoro secondo la misura fissa stabilita dal comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sia i contributi a carico dei lavoratori determinati in base alle disposizioni previste dai singoli ordinamenti".

La Circolare omissis del omissis, avente ad oggetto "*Legge n. 113/1986. Personale assunto con contratto di formazione e lavoro, Assicurazioni obbligatorie e Previdenza*", conferma al punto 1 "*Iscrizione al Fondo pensioni per il personale F.S."* che "*I dipendenti di cui trattasi, in forza dell'8° comma dell'articolo 1 della legge n.113/1986 sono iscritti al Fondo pensioni per il personale omissis dalla data dalla quale decorrono gli effetti giuridici ed economici del contratto di formazione e lavoro. Pertanto, nei loro confronti operano le norme sul trattamento di quiescenza del personale omissis, racchiuse nella parte terza del T.U. di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (...). Essi sono sottoposti alla ritenuta ordinaria in favore del omissis con l'applicazione della stessa aliquota e delle medesime modalità che valgono per l'altro personale ferroviario iscritto al omissis*" mentre al punto 4 "*Assicurazione contro le malattie comuni, contro la tubercolosi e per la maternità*" precisa che "*Al pari degli altri lavoratori contrattisti, i contrattisti omissis, iscritti al omissis, che costituisce una gestione esclusiva dell'assicurazione generale obbligatoria per 1'I.V.S., debbono essere assicurati, contro le malattie comuni, contro la tubercolosi e per la maternità, all'I.N.P.S., al quale di conseguenza debbono essere versati i relativi contributi*". A loro volta, le circolari INPS n. 702 del 30/05/1986 (avente ad

oggetto "*Legge 11 aprile 1986, n. 113. Piano straordinario per l'occupazione giovanile*") e n. 204 del 05/10/1989 (avente ad oggetto <*Personale dipendente dall'Ente "omissis": A) personale assunto con contratto di formazione e lavoro; B) personale dei servizi*>) confermano l'iscrizione obbligatoria ai lavoratori assunti con CFL al omissis sin dalla data di assunzione e ne chiariscono la portata.

Dagli approfondimenti istruttori e dagli atti depositati, emerge che, in conformità con il quadro normativo e regolamentare di riferimento comprensivo anche della Convenzione tra INPS e omissis del omissis, la ricorrente sin dall'atto di assunzione con contratto di formazione e lavoro è stata iscritta al omissis quale gestione esclusiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Infatti, le trattenute pensionistiche riportate sui cedolini - paga dell'epoca della ricorrente risultano versate al suddetto Fondo Pensioni come pure riportato nello Stato Matricolare di questa, laddove si legge (pag. 1) "*Iscritto al Fondo Pensioni dal 30/10/1987*".

Ne consegue, all'evidenza, che, come giustamente rappresentato dalla Difesa della ricorrente, la corretta qualificazione previdenziale del periodo di lavoro dalla stessa svolto con contratto di formazione e lavoro (CFL) presso le omissis, dal 30 ottobre 1987 al 29 ottobre 1989, è da ritenersi coperto, sin dall'origine, da contribuzione presso il omissis, in cui è confluito in adempimento ad un preciso obbligo di legge.

Pertanto, nessuna ricongiunzione, tantomeno onerosa, deve essere effettuata per detto periodo.

Per mera completezza va, altresì, ricordato che la posizione assicurativa di un lavoratore è determinata dalla legge, in specie dall'art. 1, co. 8, L. 113/1986, non da un eventuale errore amministrativo nel flusso dei versamenti e che, anche laddove fosse emerso l'erroneo versamento a fondo sbagliato, avrebbe trovato applicazione l'art. 116, comma 20, della Legge n. 388/2000, pure richiamato dall'Amministrazione datoriale, per cui l'Ente ricevente sarebbe stato tenuto a provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione in modo da permettere il corretto adempimento di questa, senza nocumento per la lavoratrice. Il trasferimento di somme, infatti, secondo il richiamato disposto normativo, deve avvenire tra i diversi enti (percettore errato e destinatario effettivo) prescindendo dall'impulso del contribuente, tenuto altresì conto che entrambi i fondi sono gestiti dall'INPS.

In conclusione, la domanda attorea relativa a tale gravame è giuridicamente fondata e deve essere accolta e, per l'effetto, stante che tra i periodi assicurativi da ricongiungere onerosamente, non possono essere considerati quelli relativi al periodo lavorativo dal 01.10.1987 al 30.10.1989 già facenti capo al "omissis", l'INPS deve limitare la ricongiunzione onerosa alla sola contribuzione relativa al periodo lavorativo dal 01.05.1985 al 15.09.1985 maturati presso l'assicurazione generale obbligatoria, nei termini di cui alla richiesta di ricongiunzione presentata dalla ricorrente (pratica n. omissis del omissis, approvata il 03.12.2024) con ogni conseguenza di legge in ordine alla corretta rideterminazione dell'onere economico da porsi a carico della lavoratrice e della restituzione di eventuali eccedenze di pagamento

laddove ne ricorrano i presupposti nonché in ordine alla correzione dell'estratto conto previdenziale.

2.5. Quanto al regime delle spese di giudizio, Parte attrice ha insistito per la condanna dell'Ente Previdenziale alla refusione delle stesse.

Ritiene, tuttavia, questo Giudice che stante la particolarità della fattispecie evocata in giudizio, comprovata anche dagli espletati approfondimenti istruttori, e l'evoluzione della normativa, già di per sé complessa, come provato anche dalle plurime Circolari sia dell' omissis che dell'Istituto previdenziale, sussistono ragionevoli e giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regionale per la Regione Sardegna, Giudice Unico delle Pensioni, disattesa ogni altra contraria istanza, deduzione od eccezione, come precisato in motivazione, definitivamente pronunciando sul giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. 26405 del Registro di segreteria:

1) in via preliminare:

- rigetta la domanda di annullamento *in parte qua* del provvedimento INPS di accoglimento della domanda di ricongiunzione (pratica n. omissis del omissis, approvata il omissis), in quanto esulano dalla giurisdizione di questo giudice le pronunce a carattere caducatorio o annullatorio degli atti impugnati, come precisato in motivazione;
- rigetta la richiesta di accertamento espresso del diritto della ricorrente all'aumento della maggiorazione ex art. 217 del DPR 1092/73 (cd. "decimo omissis") poiché detto accertamento, allo stato degli atti, esula dalla

cognizione di questo Giudice trattandosi di ricorrente in attività di servizio come specificato in parte motiva;

2) nel merito:

- accoglie il ricorso limitatamente alla domanda tesa al ricalcolo della pratica di ricongiunzione e contestuale rettifica della posizione assicurativa e, per l'effetto dichiara che la ricongiunzione onerosa è limitata alla sola contribuzione relativa al periodo lavorativo dal 01.05.1985 al 15.09.1985 maturato presso l'assicurazione generale obbligatoria per un totale di 20 settimane, pari a una durata complessiva di 4 mesi e 15 giorni;
- dichiara che la corretta qualificazione previdenziale del periodo di lavoro svolto dalla ricorrente con contratto di formazione e lavoro (CFL) presso omissis, dal 30 ottobre 1987 al 29 ottobre 1989, è da ritenersi coperto, sin dall'origine, da contribuzione presso il " omissis", in cui è confluito in adempimento ad un preciso obbligo di legge e che pertanto nessuna ricongiunzione, tantomeno onerosa, deve essere effettuata per detto periodo, come precisato in parte motiva;
- ordina all'INPS di provvedere alla regolarizzazione integrale della posizione della ricorrente in conseguenza della presente decisione, ivi compresa la rideterminazione del corretto onere a carico della stessa e la restituzione di eventuali somme pagate e non dovute, maggiorate degli accessori di legge,
- ordina all'INPS di provvedere anche in relazione a tutte le altre incongruenze lamentate per le annualità 2000 e 2003, previa verifica della correttezza dei dati contenuti nell'Estratto Conto INPS e nel Foglio Matricolare Amministrativo;

– dispone la compensazione delle spese di lite.

Ai sensi dell'art. 167, c.1 c.g.c. per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti

Così deciso in Cagliari, nella pubblica udienza del 15 settembre 2026.

IL GIUDICE UNICO

(f.to digitalmente Elena Brandolini)

Depositata in segreteria il 06.10.2026

Il Dirigente

(f.to digitalmente Paolo Carrus)